



News letter n. 05/08 – Settembre 2008

Sicurezza sul lavoro NUOVO TESTO UNICO NORMATIVO SULLA SICUREZZA

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, in vigore dal 15 maggio scorso, si segnala la necessità di procedere **urgentemente** ai seguenti adempimenti:

1) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (entro il **01/01/2009** ed il documento deve avere **DATA CERTA**) inserendo (se non già presenti):

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato
- le misure di prevenzione e protezione attuate
- i dispositivi di protezione individuale
- il programma delle misure di miglioramento da adottare
- le procedure per l'attuazione delle misure di miglioramento
- l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di miglioramento (soggetti con adeguate competenze e poteri)
- i nominativi RSPP, RLS, Medico competente
- l'individuazione di eventuali mansioni per le quali è richiesta una "riconosciuta" capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
- le specifiche indicazioni contenute nei Titoli "tecnici"; in particolare, devono essere aggiornate le valutazioni dei rischi da rumore, vibrazioni, agenti chimici.

2) affidamento lavori in appalto: in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, si dovrà:

a) verificare l'idoneità tecnico professionale attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

b) informare gli appaltatori dei propri rischi, ovvero fornire agli appaltatori un documento contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

c) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera (ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data);

d) specificare nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche già in essere (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile) **i costi relativi alla sicurezza del lavoro**, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Se i costi non sono indicati, il contratto è considerato nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data).

N.B. Per il mancato aggiornamento del documento è previsto l'arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da **5.000 a 15.000 €** mentre nel caso in cui la valutazione dei rischi sia carente è prevista una ammenda da **3.000 a 9.000 €** (art. 306 D.Lgs. 81/2008)



Sicurezza sul lavoro

ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI ALCOLISMO SUI LAVORATORI

Con la pubblicazione dell'allegato I è entrata in vigore la legge 30 marzo 2001, n. 125 nella quale si stabilisce che per le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Si precisa come, a differenza del codice stradale, non sia prevista **nessuna soglia di tolleranza (divieto assoluto)** e di come tale divieto, per la persistenza dell'alcol e degli effetti di questo, debba essere rispettato anche nelle ore immediatamente precedenti al turno di lavoro e alla pausa pranzo.

L'elenco delle attività per le quali è previsto il controllo è riportato di seguito in allegato (I), si sottolinea la tassatività del controllo per le mansioni indicate, resta vietato l'accertamento per qualsiasi altra mansione.

Tali accertamenti sono svolti dal medico competente aziendale o dall'organo di vigilanza territorialmente competente.

Tali controlli devono essere svolti in via preventiva ovvero all'atto della assunzione e quindi con **periodicità di norma annuale**.

In caso di positività all'accertamento sanitario il medico competente emette un giudizio di inidoneità temporanea. E' fatto salvo il diritto dei lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi SERT con conservazione del posto di lavoro.

Si ricorda inoltre che la norma prevede che chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni di lire (da convertire in euro).

Preliminare all'azione di controllo è un intervento di informazione sui contenuti e l'obbligatorietà di tali controlli rivolti ai lavoratori. Al proposito il medico competente ha predisposto una lettera informativa che il Datore di Lavoro deve consegnare a tutti i lavoratori interessati dal provvedimento (qui allegata). Inoltre deve essere predisposta una attività di formazione (un incontro documentato) con i lavoratori in cui il datore di lavoro informa anche attraverso l'ausilio del medico competente sul significato di tale provvedimento, sugli effetti sulla salute dell'assunzione di sostanze alcoliche e delle conseguenze in ambito lavorativo che tali comportamenti possono avere.



Sicurezza sul lavoro

ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA SUI LAVORATORI

È recentemente entrata in vigore l'intesa della Conferenza Unificata sugli accertamenti di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori che svolgono mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, che includono **tutte le attività di trasporto di cose o persone**, (sono compresi ad. esempio i carrellisti mentre restano esclusi i manovratori di carroponete con pulsantiera) oltre ad un elenco di altre attività elencate in allegato (II) che di seguito si riporta. Si sottolinea la tassatività del controllo per le mansioni indicate, resta vietato l'accertamento per qualsiasi altra mansione.

Tali accertamenti sono svolti dal medico competente aziendale, e sono definiti (sec. la norma transitoria di cui all'art. 13 della sopraccitata intesa) dal D.M. 12 luglio 1990, n. 186:

- a. verifica di segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;
- b. verifica di sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c. verifica di sindrome di astinenza in atto;
- d. verifica presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.

I punti a-b-c possono essere verificati attraverso visita medica ed esame clinico il punto d mediante l'impiego di test di screening su campione di urina o saliva.

Tali controlli devono essere svolti in via preventiva ovvero all'atto della assunzione e quindi **con periodicità di norma annuale**. Il preavviso comunicato al lavoratore e concordato con il Datore di Lavoro, deve essere di almeno un giorno.

In caso di positività all'accertamento sanitario il medico competente emette un giudizio di inidoneità temporanea ed invia il lavoratore al SERT territorialmente competente per l'analisi di verifica. Qualora il lavoratore non si sottoponga all'accertamento deve essere predisposto entro dieci giorni un nuovo accertamento, nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga a questo nuovo accertamento "senza giustificato motivo" il datore di lavoro è obbligato a disporre la cessazione del lavoratore dall'espletamento della mansione fino all'accertamento (il Datore di lavoro che omette la sospensione viene punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 5.164 € a 25.822 €). La sospensione dallo svolgimento della mansione esista nella variazione della mansione del lavoratore in una mansione che non ricade nella suddetta normativa, ove questo non sia possibile l'esito della procedura è la risoluzione del rapporto di lavoro.

Si precisa inoltre che i test di screening presenti sul mercato possono dare in un numero significativo di casi falsi positivi e quindi solo l'accertamento di secondo livello conferma la positività all'accertamento.

Preliminare all'azione di controllo è un intervento di informazione sui contenuti e l'obbligatorietà di tali controlli rivolti ai lavoratori. Al proposito il medico competente ha predisposto una lettera informativa che il Datore di Lavoro deve consegnare a tutti i lavoratori interessati dal provvedimento (qui allegata). Inoltre deve essere predisposta una attività di formazione (un incontro documentato) con i lavoratori in cui il datore di lavoro informa anche attraverso l'ausilio del medico competente sul significato di tale provvedimento, sugli effetti sulla salute dell'assunzione di sostanze stupefacenti e delle conseguenze in ambito lavorativo che tali comportamenti possono avere.



SVILUPPO AMBIENTE SICUREZZA

Allegato (I)

- 1)** attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2)** dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3)** sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4)** mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5)** vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6)** attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7)** mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8)** mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9)** addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10)** lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11)** capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12)** tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13)** operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14)** tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.



Allegato (II)

1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichino attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.